



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 74/13**

Lussemburgo, 20 giugno 2013

Sentenza nella causa C-20/12

Elodie Giersch e altri / Lussemburgo

**La Corte, pur rilevando che la normativa lussemburghese che esclude i figli dei lavoratori frontalieri dal sussidio economico per gli studi superiori persegue un obiettivo legittimo, dichiara che il regime attuale va al di là di quanto necessario per il suo conseguimento**

*L'obiettivo volto all'incremento del numero dei titolari di diplomi di istruzione superiore nell'ambito della popolazione lussemburghese può essere conseguito con misure meno restrittive*

Il diritto dell'Unione<sup>1</sup> impone agli Stati membri di riconoscere ai lavoratori migranti gli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

Il Lussemburgo concede, sotto forma di borsa di studio e di prestito, un sussidio economico per favorire il compimento di studi superiori sul proprio territorio o su quello di qualsiasi altro Stato. Tale sussidio viene concesso agli studenti, lussemburghesi o cittadini di un altro Stato membro, che risiedano in Lussemburgo nel momento in cui si accingono a intraprendere gli studi superiori. In tal modo, i figli dei lavoratori frontalieri, residenti di regola in un paese limitrofo del Lussemburgo, risultano esclusi dal beneficio del sussidio.

Vari figli di lavoratori frontalieri cui è stata negata la concessione di tale sussidio economico contestano dinanzi ai giudici lussemburghesi la legittimità dell'esclusione. Il tribunal administratif (Lussemburgo), cui tali controversie sono state sottoposte, chiede alla Corte di giustizia se la normativa lussemburghese relativa alla concessione di tale sussidio sia compatibile con il principio di libera circolazione dei lavoratori.

Nella sentenza odierna la Corte ricorda che un aiuto concesso per finanziare gli studi universitari di un figlio a carico di un lavoratore migrante costituisce, per il lavoratore medesimo, un vantaggio sociale che deve essergli riconosciuto alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. La Corte precisa, a tal riguardo, che tale parità di trattamento dev'essere riservata non solo ai lavoratori migranti residenti in uno Stato membro ospitante, bensì parimenti ai lavoratori frontalieri i quali, pur ivi esercitando la loro attività lavorativa dipendente, risiedano in un altro Stato membro. Peraltro, qualora il vantaggio sociale sia concesso direttamente al figlio di un lavoratore migrante, il figlio stesso può invocare il principio di parità di trattamento.

Inoltre, la Corte rileva che **il requisito di residenza imposto dalla normativa lussemburghese costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza in quanto rischia di operare principalmente a detrimento dei cittadini degli altri Stati membri, considerato che i non residenti sono più frequentemente non nazionali**. La Corte sottolinea che tale discriminazione non può essere giustificata da considerazioni di bilancio, dato che l'applicazione e la portata del principio di non discriminazione in base alla cittadinanza nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori non devono dipendere dalla situazione delle finanze pubbliche degli Stati membri.

<sup>1</sup> Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

La Corte osserva però che **il requisito di residenza è idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito dal Lussemburgo, volto a promuovere il compimento di studi superiori e a incrementare, in misura significativa, la percentuale di titolari di un diploma di istruzione superiore residenti in tale paese.** Infatti, la probabilità di stabilirsi a Lussemburgo e di integrarsi nel mercato del lavoro lussemburghese al termine degli studi superiori, ancorché tali studi siano stati effettuati all'estero, è maggiore per gli studenti residenti in Lussemburgo nel momento in cui si accingono a intraprendere gli studi superiori, che per gli studenti non residenti.

Tuttavia, la Corte rileva che **il regime di sussidio economico in esame presenta un carattere troppo esclusivo.** Infatti, imponendo il requisito di previa residenza dello studente sul territorio lussemburghese, **la normativa contestata privilegia un elemento che non è necessariamente l'unico elemento rappresentativo del reale grado di collegamento dell'interessato con il Lussemburgo.**

È infatti possibile che uno studente non residente possa parimenti presentare un collegamento con il Granducato che consenta di concludere per l'esistenza di una ragionevole probabilità che egli torni e vi si stabilisca, mettendosi a disposizione del mercato del lavoro in tale Stato membro. Ciò avviene nel caso in cui lo studente risieda, da solo o con i propri genitori, in uno Stato membro frontaliero del Lussemburgo e, da un periodo di tempo significativo, i genitori lavorino in Lussemburgo e vivano nei pressi dello Stato membro medesimo.

La Corte precisa, a tal riguardo, che esistono misure meno restrittive che consentono di conseguire l'obiettivo perseguito dal legislatore lussemburghese. Ad esempio, considerato che il sussidio può consistere in un prestito, un sistema di finanziamento che subordinasse la concessione del prestito, ovvero del saldo del medesimo, o il suo mancato rimborso alla condizione che lo studente beneficiario faccia ritorno in Lussemburgo per ivi lavorare e risiedere dopo aver terminato i propri studi all'estero risulterebbe più adatto alla particolare situazione dei figli dei lavoratori frontalieri. Inoltre, **al fine di evitare un «turismo delle borse di studio» e di garantire che il lavoratore frontaliero genitore dello studente presenti collegamenti sufficienti con la società lussemburghese, la concessione del sussidio economico potrebbe essere subordinata alla condizione che il genitore abbia lavorato in Lussemburgo per un periodo minimo determinato.**

Infine, qualsiasi rischio di cumulo con un aiuto economico equivalente che possa essere versato dallo Stato membro in cui lo studente risiede, da solo o con i propri genitori, potrebbe essere evitato tenendo conto di esso ai fini del riconoscimento del sussidio versato dal Lussemburgo.

**La Corte risponde in conclusione che la normativa lussemburghese contestata va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito dal legislatore. Pertanto, è contraria al principio di libera circolazione dei lavoratori.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*

*Immagine della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☐ ☎ (+32) 2 2964106*